

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie

Concluso a Vienna il 24 aprile 1963

Approvato dall'Assemblea federale il 18 dicembre 1964²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 maggio 1965

Entrato in vigore per la Svizzera il 19 marzo 1967

(Stato 7 febbraio 2007)

Gli Stati Parti al presente Protocollo e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari³, chiamata appresso «Convenzione», approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963, desiderosi di fare capo, per quanto li riguarda, alla giurisdizione della

Corte internazionale di Giustizia per la soluzione di ogni controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, qualora le parti non abbiano accettato di comune accordo, entro un termine ragionevole, un altro modo di regolamento,

hanno convenuto:

Art. I

Le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione sono obbligatoriamente di competenza della Corte internazionale di Giustizia, la quale può essere adita a petizione di ogni parte in conflitto che sia Parte al presente Protocollo.

Art. II

Le parti possono convenire, nel termine di due mesi dalla notificazione dell'una all'altra parte che c'è a suo parere un conflitto, d'applicare di comune accordo, in luogo di fare capo alla Corte internazionale di Giustizia, una procedura davanti a un tribunale arbitrale. Decorso tale termine, ciascuna parte può, mediante petizione, sottoporre la controversia alla Corte.

RU 1968 876; FF 1964 II 1849

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1968 841

³ RS 0.191.02

Art. III

1. Le parti possono parimente convenire, nel medesimo termine di due mesi, di ricorrere a una procedura di conciliazione, prima d'adire la Corte internazionale di Giustizia.

2. La Commissione di conciliazione deve fare le raccomandazioni nei cinque mesi che seguono la sua costituzione. Se esse non sono accolte dalle parti in conflitto entro due mesi dal giorno in cui sono state fatte, ciascuna parte ha facoltà di sottoporre alla Corte, mediante petizione, la controversia.

Art. IV

Gli Stati che partecipano alla Convenzione, al Protocollo di firma facoltativa concernente l'acquisto della cittadinanza e al presente Protocollo possono dichiarare in ogni tempo d'estendere quest'ultimo alle controversie risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo di firma facoltativo concernente l'acquisto della cittadinanza. Queste dichiarazioni sono notificate al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V

Il presente Protocollo rimane aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli Affari esteri della Repubblica d'Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. VI

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VII

Il presente Protocollo rimarrà aperto all'adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VIII

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della Convenzione oppure il trentesimo giorno che segue quello del deposito del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o di adesione allo stesso presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, se questo giorno cade più tardi.

2. Per ogni Stato che avrà ratificato il presente Protocollo o vi avrà aderito dopo che sia entrato in vigore conformemente al paragrafo 1, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione e di adesione.

Art. IX

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire Parti alla Convenzione:

- a. le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione conformemente agli articoli V, VI e VII;
- b. le dichiarazioni fatte conformemente all'articolo IV;
- c. il giorno in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all'articolo VIII.

Art. X

L'originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese, russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati menzionati nell'articolo V.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 7 febbraio 2007⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Australia	12 febbraio	1973 A	14 marzo	1973
Austria	12 giugno	1969	12 luglio	1969
Belgio	9 settembre	1970	9 ottobre	1970
Bulgaria	11 luglio	1989 A	10 agosto	1989
Burkina Faso	11 agosto	1964	19 marzo	1967
Corea (Sud)	7 marzo	1977 A	6 aprile	1977
Danimarca	15 novembre	1972	15 dicembre	1972
Dominicana, Repubblica	4 marzo	1964	19 marzo	1967
Estonia	21 ottobre	1991 A	20 novembre	1991
Filippine	15 novembre	1965	19 marzo	1967
Finlandia	2 luglio	1980	1° agosto	1980
Francia	31 dicembre	1970	30 gennaio	1971
Gabon	23 febbraio	1965	19 marzo	1967
Germania	7 settembre	1971	7 ottobre	1971
Giappone	3 ottobre	1983 A	2 novembre	1983
India	28 novembre	1977 A	28 dicembre	1977
Iran	5 giugno	1975 A	5 luglio	1975
Islanda	1° giugno	1978 A	1° luglio	1978
Italia	25 giugno	1969	25 luglio	1969
Kenya	1° luglio	1965 A	19 marzo	1967
Laos	9 agosto	1973 A	8 settembre	1973
Liechtenstein	18 maggio	1966	19 marzo	1967
Lussemburgo	8 marzo	1972	7 aprile	1972
Madagascar	17 febbraio	1967 A	19 marzo	1967
Malawi	23 febbraio	1981 A	25 marzo	1981
Maurizio	13 maggio	1970 A	12 giugno	1970
Messico	15 marzo	2002 A	14 aprile	2002
Nepal	28 settembre	1965 A	19 marzo	1967
Nicaragua	9 gennaio	1990 A	8 febbraio	1990
Niger	21 giugno	1978	21 luglio	1978
Norvegia	13 febbraio	1980	14 marzo	1980
Nuova Zelanda	10 settembre	1974 A	10 ottobre	1974
Oman	31 maggio	1974 A	30 giugno	1974
Paesi Bassi	17 dicembre	1985 A	16 gennaio	1986
Antille olandesi	17 dicembre	1985	16 gennaio	1986
Aruba	17 dicembre	1985	16 gennaio	1986
Pakistan	29 marzo	1976 A	28 aprile	1976
Panama	28 agosto	1967	27 settembre	1967

⁴ Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore		
Paraguay	23 dicembre	1969 A	22 gennaio	1970
Regno Unito	9 maggio	1972	8 giugno	1972
Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito	9 maggio	1972	8 giugno	1972
Seicelle	29 maggio	1979 A	28 giugno	1979
Senegal	29 aprile	1966 A	19 marzo	1967
Slovacchia	27 aprile	1999 A	27 maggio	1999
Suriname	11 settembre	1980 A	11 ottobre	1980
Svezia	19 marzo	1974	18 aprile	1974
Svizzera	3 maggio	1965	19 marzo	1967
Ungheria	8 dicembre	1989 A	7 gennaio	1990

